

Fondo Pensione Dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A.  
Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Codice fiscale: 97114200583  
E-mail: [fondopensionedipendenti@groupama.it](mailto:fondopensionedipendenti@groupama.it)  
Pec: [fondopensionecassaprevidenzadipendentigroupama@legalmail.it](mailto:fondopensionecassaprevidenzadipendentigroupama@legalmail.it)  
Iscrizione Albo Covip n. 1360

# Documento sulla Politica di Investimento

del Fondo Pensione Dipendenti  
Groupama Assicurazioni S.p.A.

iscritto all'albo tenuto dalla Covip n°1360

Approvato da	Data
Consiglio di Amministrazione	31/03/2026

## Sommario

PREMESSA .....	2
OBIETTIVI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO .....	3
Caratteristiche dei potenziali aderenti .....	3
Obiettivi di rendimento e rischio .....	4
Gestione Separata “VitaFin” .....	4
Gestione Separata “Groupama Valore” .....	4
CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO .....	4
COMPITI E RESPONSABILITA’ DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO .....	7
Responsabile del Fondo .....	8
Funzione Finanza .....	8
Soggetto incaricato della gestione .....	8
SISTEMA DI CONTROLLO DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO .....	8
INFORMATIVA SULLE MODIFICHE APPORTATE .....	9
ALLEGATI .....	9

### PREMESSA

Il Fondo Pensione Dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A. è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Il Fondo è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 1360.

Il Fondo è rivolto a tutto il personale dipendente non dirigente di Groupama Assicurazioni S.p.A., in attuazione di quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore assicurativo, per realizzare il trattamento previdenziale dei dipendenti stessi.

A tal fine, come previsto dal CCNL, il Fondo stipula apposita convenzione con l'Impresa dalla quale dipendono i lavoratori ad esso aderenti affinché i contributi degli stessi siano impiegati in contratti di assicurazione vita a premio puro, quindi senza applicazione di costi di gestione direttamente a carico degli aderenti.

Il Fondo è un fondo pensione preesistente con due linee di investimento ed è costituito in forma di associazione non riconosciuta ex art. 36 e ss c.c. ed opera in regime di contribuzione definita (l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

Il presente Documento ha lo scopo di definire il processo di attuazione della politica di investimento mediante il quale il Fondo, tenendo conto di quanto stabilito dal CCNL, persegue per i propri aderenti, combinazioni di rischio-rendimento efficienti nell'arco temporale coerente con i bisogni previdenziali degli aderenti e con le prestazioni da erogare.

Esso è sottoposto a revisione periodica ogni tre anni.

I fattori considerati ai fini dell'eventuale revisione del documento attengono:

- alla modifica dello Statuto;
- alla variazione dei soggetti coinvolti nel processo di attuazione della politica di investimento;
- alla variazione delle condizioni delle convenzioni;
- a ogni altra modifica ritenuta rilevante a parere del Consiglio di Amministrazione.

Il Documento è trasmesso, in sede di prima definizione e, in seguito, in occasione di ogni sua modificazione, previa approvazione del CdA:

- agli Organi di Controllo del Fondo ed al responsabile dello stesso;
- al soggetto incaricato della gestione
- alla COVIP, entro venti giorni dalla sua formalizzazione.

Il Documento è a disposizione degli aderenti che ne facciano richiesta per iscritto, a mezzo posta elettronica o posta ordinaria, ai seguenti indirizzi:

[fondopensionedipendenti@groupama.it](mailto:fondopensionedipendenti@groupama.it)  
Viale Cesare Pavese 385 - 00144 Roma

## OBIETTIVI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Fondo ha l'obiettivo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.

L'obiettivo complessivo della politica d'investimento del Fondo è, in coerenza con quanto stabilito dal CCNL di settore e dallo Statuto del Fondo, la realizzazione del trattamento previdenziale complementare del personale dipendente non dirigente di Groupama Assicurazioni S.p.A. Per realizzare tale obiettivo, il Fondo stipula apposita convenzione con l'Impresa dalla quale dipendono gli aderenti, che prevede l'impiego dei contributi in contratti di assicurazione vita rivalutabili a premio puro.

### Caratteristiche dei potenziali aderenti

Il Fondo è riservato all'adesione del personale dipendente non dirigente di Groupama Assicurazioni S.p.A. In base a quanto previsto dallo Statuto e dal D. Lgs. 252/2005 gli aderenti che perdano i requisiti di iscrizione al Fondo possono comunque mantenere la propria posizione individuale accantonata presso la stessa anche in assenza di contribuzione.

Le risorse sono investite in due linee di investimento nelle seguenti Gestioni Separate istituite presso la Compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A.:

- Gestione Separata VITAFIN, per i dipendenti delle due società Groupama Assicurazioni S.p.A. e Groupama Vita S.p.A. alla data della fusione (19 Ottobre 2009);
- Gestione Separata GROUPAMA VALORE, per i dipendenti già appartenenti alla società Nuova Tirrena S.p.A. e per tutti i dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A. assunti a partire dalla data di effetto della fusione (19 Ottobre 2009).

Per quanto riguarda la Gestione separata Vitaфин, si fa presente che tale Gestione è stata fusa nella Gestione separata ValorePiù a partire dal 1° ottobre 2025, con operazione gestita dalla Groupama Assicurazioni S.p.A.

### **Obiettivi di rendimento e rischio**

Riportiamo di seguito le caratteristiche che riguardano le Gestioni Separate “Vitaфин” e “Groupama Valore” in cui vengono fatti confluire i contributi versati ed ai cui rendimenti è legata la rivalutazione delle prestazioni assicurate.

#### **Gestione Separata “ValorePiù”**

1. Orizzonte temporale: convenzionalmente fissato a cinque anni.
2. Rendimento medio annuo atteso, in un orizzonte temporale convenzionale di 5 anni pari al 2,6% lordo.
3. Probabilità che il rendimento sia inferiore al minimo garantito nell'orizzonte temporale: l'evento non può verificarsi per effetto del meccanismo legato alla rivalutazione delle prestazioni su contratti afferenti a gestioni separate vita, sulla base della normativa assicurativa vigente.

#### **Gestione Separata “Groupama Valore”**

1. Orizzonte temporale: convenzionalmente fissato a cinque anni.
2. Rendimento medio annuo atteso, in un orizzonte temporale convenzionale di 5 anni pari al 3,7% lordo.
3. Probabilità che il rendimento sia inferiore al minimo garantito nell'orizzonte temporale: l'evento non può verificarsi per effetto del meccanismo legato alla rivalutazione delle prestazioni su contratti afferenti a gestioni separate vita, sulla base della normativa assicurativa vigente.

## **CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO**

L'obiettivo della gestione è la rivalutazione del capitale con garanzia di rendimento minimo alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche, o in caso di decesso nella fase di accumulo. A tale scopo, i contributi vengono investiti in una polizza di assicurazione sulla vita, le cui prestazioni si rivalutano in funzione dei rendimenti della rispettiva gestione separata di appartenenza, che consente il consolidamento dei risultati finanziari ottenuti su base annuale.

### Modalità e stile di gestione

La modalità di gestione è indiretta ed è affidata, mediante convenzioni assicurative, a Groupama Assicurazioni S.p.A., datore di lavoro del personale dipendente non dirigente aderente al Fondo, in modo da perseguire benefici in termini gestionali e di razionalizzazione dei costi.

Lo stile di gestione è tuttavia attivo-conservativo, tipico di un portafoglio assicurativo con garanzia di capitale e/o di rendimento minimo garantito, avente i seguenti obiettivi:

- a) Stabilizzare i rendimenti, rispondendo ad esigenze di tipo conservativo dell'investimento;
- b) Perseguire, anche in virtù della normativa di settore, una gestione finanziaria fondata prevalentemente sulla sicurezza, la redditività e la pronta liquidabilità degli attivi, nonché l'ottimizzazione delle combinazioni di rischio-rendimento del patrimonio gestito, tenendo in considerazione la finalità di conseguire l'obbligo di risultato rappresentato dalla garanzia di rendimento minimo;
- c) Mantenere scelte coerenti con la prudenza della strategia d'investimento, orientata in prevalenza verso titoli a reddito fisso, preferibilmente caratterizzati dalla presenza di cedole, in modo da massimizzare la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo e minimizzare la volatilità del valore della posizione previdenziale;
- d) Non rinunciare a cogliere rendimenti coerenti con il lungo periodo sulla componente più dinamica di portafoglio e opportunità di investimento finalizzate a ottenere moderate extra-performance rispetto alla garanzia minima prevista dai contratti, al fine di perseguire nel tempo rendimenti medi e stabilizzati in grado di tutelare il valore della posizione previdenziale in termini reali;
- e) Consolidare annualmente i risultati finanziari ottenuti.

La modalità di gestione adottata per entrambe le gestioni separate, privilegia gli strumenti finanziari con caratteristiche di redditività, liquidità e sicurezza, in coerenza con i principi di diversificazione e di dispersione del rischio. In particolare, la gestione del rischio è effettuata attraverso l'adozione di strumenti per l'analisi della rischiosità coerenti con l'orizzonte temporale di lungo periodo che caratterizza gli investimenti, coerentemente con la natura degli impegni verso gli assicurati.

La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento.

L'investimento delle risorse degli aderenti nelle gestioni separate è soggetto altresì alle disposizioni regolamentari dell'IVASS e al proprio regolamento di gestione separata.

I fondi a gestione separata, Groupama Valore e ValorePiù, sebbene non presentino le caratteristiche distintive per la promozione di obiettivi ambientali o sociali, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR, né si configurino come investimenti sostenibili mirati, ai sensi dell'art. 9, integrano nella strategia di allocazione i fattori ESG (Environmental, Social, Governance) per mitigare i rischi di sostenibilità e ottimizzare il profilo di rischio-rendimento nel lungo periodo.

Le attività vengono contabilizzate al valore di acquisto e quando vendute o giunte a scadenza, al loro valore di realizzo o di rimborso. Il rendimento segue le regole proprie delle gestioni assicurative di ramo I ed è pertanto determinato dalla somma di cedole, scarti, interessi, dividendi ed effettivi realizzi derivanti dalla vendita degli attivi in rapporto alla giacenza media delle attività.

### Limiti di investimento

Così come previsto dai regolamenti delle due Gestioni Separate di riferimento, gli investimenti appartengono alle seguenti aree geografiche:

- Europa
- Stati Uniti
- Giappone

È ammesso l'investimento in strumenti finanziari appartenenti ad un'area geografica differente dalle tre menzionate.

In via generale, gli strumenti finanziari prevalenti sono titoli di debito quotati, prevalentemente emessi o garantiti da Stati dell'area Euro, ed obbligazioni private con rating medio. La gestione può anche investire tramite OICR. L'esposizione azionaria riguarda prevalentemente imprese a elevata capitalizzazione in settori non eccessivamente volatili e con adeguato dividendo in rapporto al corso delle azioni.

Le gestioni separate sono denominate in euro.

Trattandosi di linee a gestione assicurativa, non è previsto un parametro oggettivo di riferimento.

Tenuto conto del rischio di credito, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari corporate, sono ammessi investimenti obbligazionari diretti in società operanti in Stati membri dell'OCSE.

L'esposizione obbligazionaria corporate è altresì rappresentata da OICR. L'investimento diretto in titoli obbligazionari corporate tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio. In tale ambito le gestioni puntano ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e alla garanzia di un adeguato grado di liquidabilità.

Tenuto conto del rischio di tasso, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari, è consentito l'investimento in titoli obbligazionari diretti emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da emittenti internazionali a cui aderisca almeno uno Stato membro dell'OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'OCSE, da emittenti parastatali di Stati appartenenti all'OCSE denominati in Euro ed aventi rating non inferiore ad investment grade, a condizione che nessuna agenzia di rating abbia espresso una valutazione inferiore.

Indipendentemente dal rating, l'adeguatezza del merito creditizio dei singoli emittenti è valutata attraverso apposite procedure interne di verifica del rischio di credito.

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti, anche su diverse aree geografiche. L'esposizione azionaria è altresì realizzata tramite OICR, i quali sono prevalentemente armonizzati, senza riferimento a particolari categorie.

Gli investimenti immobiliari ed alternativi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono fondi immobiliari, fondi infrastrutturali, fondi di loans, fondi high yield e fondi emergenti, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in vigore e rappresentano una componente residuale del portafoglio.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati dall'Impresa sia con finalità di copertura del rischio presente sulle attività del portafoglio titoli, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso. L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è soggetto al pieno rispetto della relativa normativa di vigilanza in materia e della Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.

L'euro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo comunque un basso livello di rischiosità.

Si precisa che è ammessa la possibilità di superare i limiti di esposizione sopra menzionati, per brevi periodi di tempo o per effetto di deroghe approvate e validate dal Comitato di Rischio Finanziario della Compagnia.

Relativamente ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27/05/2008 (operatività infragruppo), si precisa quanto segue:

- è ammesso l'utilizzo di OICR istituiti, distribuiti e/o gestiti da società del medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia. In tal caso, il rendimento della gestione beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni;
- l'importo massimo di esposizione al Gruppo di appartenenza della Compagnia per operazioni d'investimento, concluse con controparti di Gruppo soggette a vigilanza prudenziale, è fissato di anno in anno nell'ambito della delibera quadro in materia di operatività infragruppo approvata dall'organo amministrativo della Compagnia ai sensi dell'art. 6 del Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 25;
- pur in presenza di conflitto d'interessi, la Compagnia opera in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli assicurati-contraenti.

La responsabilità esclusiva della politica di investimento rimane a carico della Compagnia cui è affidato il mandato di gestione delle risorse: è tuttavia possibile prendere visione, nella sezione "sistema di controllo della politica di investimento" del presente documento, delle modalità attraverso le quali il Consiglio d'Amministrazione, anche attraverso le strutture preposte alla gestione finanziaria delle risorse, esercita il controllo sull'operato della Compagnia.

## COMPITI E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO

I soggetti coinvolti nel processo di attuazione della politica di investimento sono, in base a quanto previsto nello Statuto il Consiglio di Amministrazione e il Responsabile del Fondo.

Sono altresì coinvolti la funzione Finanza del Fondo, appositamente nominata dal Consiglio di Amministrazione, e il soggetto incaricato della gestione assicurativa e finanziaria.

### Il Consiglio di Amministrazione

Nell'ambito della gestione finanziaria delle risorse conferite al Fondo Pensione, i compiti del Consiglio d'Amministrazione del Fondo Pensione dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A. si possono così riassumere:

- definizione e adozione della politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici;
- revisione ed eventuale modifica della politica d'investimento;
- esame del rapporto sulla gestione finanziaria e della valutazione delle proposte elaborati dalla U.O. Investimenti;
- controllo sull'attività svolta dalla U.O. Investimenti
- approvazione delle procedure di controllo della gestione finanziaria tenendo conto delle proposte formulate dalla U.O. Investimenti.

## **Responsabile del Fondo**

Il Responsabile del Fondo svolge i seguenti compiti:

- Verifica che la politica di investimento sia coerente con quella indicata nel Regolamento;
- Controlla che gli investimenti avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, nonché nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla normativa e dai rispettivi Regolamenti;
- Verifica che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano adeguatamente identificati e gestiti e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti nella politica di investimento;
- Vigila sulla gestione amministrativa del Fondo, con riferimento ai controlli sulla separazione amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle operazioni svolte dalla Società e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della società e quello gestito dalla Società per conto degli altri assicurati.

## **Funzione Finanza**

La Funzione Finanza svolge i seguenti compiti:

- contribuisce all'impostazione della politica di investimento in termini di sottoscrizione di convenzioni assicurative, avendo sempre presenti i vincoli imposti dalle fonti Istitutive e quindi dallo Statuto;
- verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce una relazione annuale da indirizzare agli Organi di Amministrazione e Controllo circa la situazione delle linee di investimento. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio dell'investimento, predispone una relazione a carattere straordinario da indirizzare agli Organi di Amministrazione e Controllo;
- controlla la corretta applicazione di quanto stabilito nelle convenzioni assicurative in relazione alla gestione finanziaria dei contributi da parte dei soggetti incaricati della gestione assicurativa e valutazione del loro operato;
- formalizza proposte sulle procedure di controllo interne della gestione finanziaria.

## **Soggetto incaricato della gestione**

La Compagnia, incaricata della gestione, investe le risorse finanziarie secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni stipulate con il Fondo ovvero secondo quanto previsto dalle Fonti Istitutive.

## **SISTEMA DI CONTROLLO DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO**

Viste le convenzioni appositamente stipulate con Groupama Assicurazioni S.p.A. per la realizzazione del trattamento previdenziale complementare dei suoi Aderenti, così come previsto dalle Fonti istitutive, il Fondo attua una modalità di gestione indiretta, individuando in tale gestione lo strumento idoneo alla realizzazione della politica d'investimento stessa. Nell'ambito della strategia e della modalità di investimento delle risorse conferite nelle due linee di investimento, ad opera di Groupama sulla base della sua politica d'investimento, il Fondo effettua verifiche ex post sullo stato dell'attuazione del programma d'investimento e sulle principali metriche di rischio-rendimento.

## INFORMATIVA SULLE MODIFICHE APPORTATE

Rispetto alla versione precedente, sono state apportate le seguenti modifiche:

- 1) aggiornamento dei parametri di rischio, di rendimento e di orizzonte temporale per le due linee di investimento;
- 2) indicazioni in merito all'integrazione dei fattori ESG nelle politiche di gestione del Fondo.

## ALLEGATI

Si allegano al presente documento le Convenzioni assicurative sottoscritte con l'Impresa (allegato 1) di cui le stesse sono parte integrante.

Roma, 31 marzo 2026

Allegati:

1. Convenzioni assicurative in essere

Tra il **FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.**  
con sede legale e Direzione Generale in Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 - Roma  
Codice Fiscale 97114200583  
in seguito denominati per brevità "CONTRAENTE",

e

**GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.**,  
con sede legale e Direzione Generale in Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 - Roma  
Codice Fiscale 00411140585  
in seguito chiamata per brevità "SOCIETÀ",

### **PREMESSO**

- che il Contraente desidera garantire ai propri aderenti, in base al proprio Statuto nonché in base ai vigenti CCNL e CIA, un trattamento pensionistico complementare aggiuntivo del sistema obbligatorio pubblico, di cui al D. Lgs. n. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
- che la Società è disposta ad accordare le garanzie assicurative richieste a condizioni di particolare favore, mediante prodotto specificamente dedicato alle esigenze degli aderenti al Fondo Contraente, non oggetto di comune commercio;

tutto ciò premesso

viene stipulata la presente Convenzione n. **10001**

#### **Art. 1 - Impegni del Contraente e della Società**

Il Contraente si impegna a inserire nel programma previdenziale, in qualità di assicurati, tutti gli aderenti purché in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge per la contribuzione.

Il Contraente fornirà alla Società, in occasione di ogni versamento, un elenco dei propri aderenti (assicurati), per i quali viene effettuato il versamento, contenente le seguenti informazioni: matricola, società di appartenenza, cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso, indirizzo e codice fiscale, oltre all'importo del premio da versare suddiviso per tipologia di contributo (es. contributo parte azienda, contributo parte dipendente, quota T.f.r.).

Ogni elenco dei partecipanti, con l'indicazione delle prestazioni garantite e dei versamenti di ciascuno di essi, formerà parte integrante della Convenzione e verrà rilasciato dalla Società al Contraente in base ai dati e documenti da questa forniti.

La Società si impegna a erogare le prestazioni assicurative definite nel successivo art. 5, e a comunicare annualmente il livello delle prestazioni raggiunte per ciascun assicurato.

#### **Art. 2 - Beneficiari delle prestazioni**

Beneficiario delle prestazioni è l'aderente al Fondo Pensione.

In caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica

l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

Ove manchino i soggetti specificamente indicati al comma precedente, si applica l'art. 14 comma 3 del D.lgs. 252/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 3 - Decorrenza delle garanzie**

Le garanzie decorrono, per gli assicurati aderenti al Fondo Pensione al momento della stipulazione del contratto, dalla data di perfezionamento del medesimo; per coloro che saranno inseriti in polizza alle decorrenze annuali successive, le garanzie avranno inizio dalla data di corresponsione del primo versamento.

#### **Art. 4 - Durata del piano previdenziale**

Per ciascun aderente, il piano previdenziale avrà una durata convenzionale pari al periodo che intercorre tra la data di inserimento nel presente programma previdenziale e l'età a scadenza, fissata a 80 anni (termine del differimento).

#### **Art. 5 - Prestazioni assicurate**

Le prestazioni assicurate dalla Società, nei termini previsti dallo Statuto del Contraente e ai sensi del D. Lgs. 252/2005, sono quelle derivanti dall'impiego, relativamente a ciascun versamento effettuato, dei tassi di premio puro della tariffa vita di "Capitale differito con controassicurazione a versamento unico e prestazioni rivalutabili", contraddistinta dal codice FD7F.

Il calcolo della prestazione è regolato dalle condizioni di assicurazione in allegato, secondo la tipologia di liquidazione.

#### **Art. 6 - Erogazione della rendita**

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, in misura totale o parziale, l'aderente potrà optare per una delle seguenti forme di rendita immediata posticipata rivalutabile:

- a) una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) una rendita rivalutabile certa per i primi 5 o 10 anni (a scelta dell'Assicurato) e successivamente vitalizia: detta rendita per i primi 5 o 10 anni viene corrisposta all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio; successivamente la rendita verrà corrisposta all'Assicurato se e finché questi sarà in vita;
- c) una rendita vitalizia rivalutabile su due teste (quella dell'Assicurato e quella di un altro vitaliziando designato dall'Assicurato tra i soggetti previsti dal sistema previdenziale obbligatorio) reversibile totalmente o parzialmente a favore del secondo vitaliziando.

L'importo annuale della rendita viene calcolato moltiplicando il capitale maturato per il coefficiente di conversione corrispondente al tipo di rendita prescelta e relativo al sesso, all'età dell'Assicurato all'atto della conversione, all'anno di nascita dell'Assicurato nonché alla rateazione



prescelta per il pagamento della rendita (che può essere con rateazione annuale, semestrale, trimestrale e mensile).

In caso di periodicità sub-annuale, la corrispondente rata della rendita si otterrà dividendo l'importo annuale della rendita per il numero delle rate sub-annuali.

I suddetti coefficienti sono riportati negli allegati 1/A e 1/B delle Condizioni di Assicurazione della tariffa FD7F, rispettivamente per quanto riguarda i versamenti effettuati nell'anno 2019 e per quelli effettuati successivamente.

In particolare,

- per i versamenti effettuati nel corso del 2019, i coefficienti per la determinazione del valore iniziale della rendita in vigore alla conclusione del contratto, sono stati calcolati in base alla tavola di mortalità proiettata e selezionata IPS55, ricavata partendo dalla tavola proiettata della generazione 1955 desunta dallo studio ISTAT ed applicando fattori di selezione alle probabilità di morte applicando un tasso tecnico pari a 0,00% ed un caricamento dell'1,25% per le spese di erogazione della rendita vitalizia (allegato 1/A delle Condizioni di Assicurazione);
- per i versamenti successivi al 2019 i suddetti coefficienti, sono stati calcolati in base alla tavola di mortalità proiettata e selezionata A62, elaborata dall'ANIA, applicando un tasso tecnico pari a 0,00% ed un caricamento dell'1,25% per le spese di erogazione della rendita vitalizia (allegato 1/B delle Condizioni di Assicurazione).

La rendita vitalizia non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

I coefficienti di conversione potranno essere successivamente modificati a condizione che:

1. siano trascorsi tre anni dalla data di conclusione del contratto
2. il periodo intercorrente tra la data di applicazione delle modifiche e l'erogazione della rendita vitalizia non risulti inferiore a 3 anni
3. la rendita vitalizia non sia in corso di erogazione
4. le modifiche delle basi demografiche trovino corrispondenza con la variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze
5. delle modifiche sia stata data comunicazione all'Assicurato almeno 90 giorni prima dell'applicazione, precisando le conseguenze economiche sulle prestazioni assicurate.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l'Assicurato, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.

#### **Art. 7- Anticipazioni**

L'assicurato, per il tramite del Contraente, ha diritto a chiedere un'anticipazione secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto del Contraente.

I versamenti dell'assicurato, per reintegrare la propria posizione a seguito dell'anticipazione ricevuta, sono effettuati alle condizioni in vigore al momento del reintegro (tasso tecnico e basi demografiche).

#### **Art. 8 - Liquidazione delle prestazioni**

Al verificarsi di uno degli eventi che danno luogo al pagamento delle prestazioni, previste ai precedenti articoli della presente Convenzione, il Contraente -dopo aver verificato l'idoneità della documentazione fornita dall'assicurato, ovvero dagli aventi diritto- farà pervenire alla Società espressa richiesta di liquidazione, con l'indicazione degli aventi diritto alle prestazioni, la dichiarazione dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento delle prestazioni stesse e qualsiasi altra informazione dovesse rendersi necessaria per la corretta liquidazione da parte della Società. Sulle prestazioni da corrispondere, la Società applicherà le tassazioni vigenti al momento della liquidazione, a seguito di contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I, di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 209/95.

Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Contraente.

#### **Art. 9 – Differimento automatico delle prestazioni**

Alla scadenza del piano previdenziale, di cui all'art. 4 della presente Convenzione, la liquidazione delle posizioni assicurative garantite verrà posticipata mediante differimento automatico delle prestazioni.

#### **Art. 10 - Modifica delle condizioni e del tasso di interesse garantito**

Eventuali modifiche alle condizioni previste dalla presente convenzione imposte dalla normativa o dalle competenti Autorità di Vigilanza, o del tasso di interesse garantito (tasso tecnico) in base a quanto previsto all'art. 33 del D. Lgs. 209/2005, saranno recepite previa segnalazione al Contraente da parte della Società.

Nel caso in cui la modifica del tasso di interesse garantito venga comunicata al Fondo negli ultimi 90 giorni antecedenti la data di rinnovo della Convenzione, il nuovo tasso di interesse garantito verrà applicato con uno slittamento di 12 mesi.

#### **Art. 11 - Decorrenza e durata della Convenzione**

La presente convenzione ha effetto dal 1° Gennaio 2019 per la durata di 3 anni e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo che non venga disdettata dal Contraente o dalla Società, con preavviso di almeno 3 mesi, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (pec).

In caso di disdetta della convenzione, le posizioni già emesse resteranno in vigore fino alla naturale scadenza alle condizioni previste dalla presente Convenzione.

#### **Art. 12 - Richiamo alle Condizioni di Assicurazione ed allo Statuto del Contraente**

Per quanto non esplicitamente regolato nei precedenti articoli, devono ritenersi valide le Condizioni di Assicurazione; tali condizioni sono contenute nell'allegato n. 1 che forma parte integrante della Convenzione.

Per quanto concerne i richiami allo Statuto del Fondo Pensione dei Dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A., il Contraente si impegna a comunicare alla Società tempestivamente tutte le



modifiche al testo, approvato nell'Assemblea Straordinaria il 2 luglio 2019 ed allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 2)

La presente Convenzione, composta di 5 pagine e 2 allegati, viene redatta in triplice copia ad un solo effetto, ad uso delle parti contraenti.


Poiché le parti hanno liberamente negoziato ciascuna clausola della presente convenzione, non trova per essa applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..

Roma li, 27/9/2019

IL CONTRAENTE



Groupama Assicurazioni S.p.A.



Il Contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza di tutte le Condizioni di Assicurazione regolanti la presente Convenzione, che accetta in ogni loro parte.

IL CONTRAENTE



**Groupama Assicurazioni S.p.A.**

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Obblighi della Società**

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.

### **Art. 2 – Prestazioni Garantite**

**Il capitale assicurato, maggiorato delle rivalutazioni previste al successivo art. 7, verrà corrisposto in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento ; in alternativa potrà essere scelta una o più opzioni previste ai successivi artt. 9 e 10. In caso di premorienza dell'Assicurato verrà liquidato un importo uguale al versamento unico, al netto delle imposte e dei diritti, rivalutato con le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato. Le misure e le modalità di calcolo della rivalutazione sono descritte nel successivo art. 7 .**

### **Art. 3 - Conclusione ed efficacia del contratto**

Il contratto si considera perfezionato o concluso nel momento in cui viene sottoscritta da entrambe le parti la specifica Convenzione.

### **Art. 4 - Rischio di morte (esclusioni dalla garanzia assicurativa)**

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa e senza limiti territoriali senza limiti territoriali.

### **Art. 5 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Il Contraente è tenuto a fornire alla Compagnia, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dell'adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio, in quanto al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, in base alle quali la Società è tenuta a verificare, attraverso l'accertamento dell'identità ed affidabilità del cliente, che il contratto e le operazioni ad esso connesse non perseguano finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Qualora la Compagnia, in ragione della mancata collaborazione del Contraente, non sia in grado di portare a compimento l'adeguata verifica, per espressa disposizione di legge, non sarà possibile dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza (art. 23 del Decreto).

A seguito dell'entrata in vigore in Italia della Legge 18 giugno 2015, n.95, la Società è obbligata a identificare i Contraenti che abbiano obblighi fiscali verso gli Stati Uniti oppure che abbiano la residenza fiscale in Stati diversi dall'Italia, inviando comunicazioni periodiche all'Agenzia delle Entrate fino all'estinzione degli stessi. L'identificazione deve avvenire in occasione dell'emissione della polizza e può essere successivamente reiterata durante tutta la durata del contratto: a tal fine la Società può richiedere specifiche informazioni e/o un'autocertificazione al Contraente, al Beneficiario e, nel caso di persone giuridiche, anche al Rappresentante Legale e al Titolare Effettivo. Se durante la vigenza del contratto i predetti soggetti acquisiscono obblighi fiscali verso



gli Stati Uniti oppure una nuova residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, hanno l'obbligo di comunicare il cambiamento per iscritto alla Società entro 60 giorni dell'evento. Si precisa che i dati raccolti saranno oggetto di adeguata verifica da parte della Società e, nel caso in cui venga rilevata qualche incongruenza, la Società si riserva di richiedere ulteriori informazioni all'interessato prima della conclusione del contratto.

#### **Art. 6 – Premi**

A fronte delle prestazioni assicurate, il Contraente effettuerà dei versamenti secondo modalità prefissate al momento della sottoscrizione e modificabili in epoca successiva, previo accordo tra le parti.

#### **Art. 7 - Rivalutazione annuale del capitale**

Il capitale assicurato da ciascuna posizione della collettiva viene investito nella Gestione Separata Groupama Valore, in coincidenza del giorno della valuta e disponibilità a favore della Società.

Detto capitale assicurato viene annualmente rivalutato nella misura e con le modalità di seguito indicate. La rivalutazione del capitale sarà effettuata con le stesse modalità anche alla scadenza del contratto ed in caso di differimento automatico.

La Società determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura della rivalutazione da attribuire agli Assicurati, che si ottiene moltiplicando il rendimento finanziario della Gestione Separata Groupama Valore, cui all'art. 3 del Regolamento, per l'aliquota di retrocessione fissata in misura pari al 98%.

Ad ogni ricorrenza annuale la misura di rivalutazione sopra determinata è applicata all'importo del capitale assicurato quale risulta dalle precedenti rivalutazioni.

La prima rivalutazione di ciascun versamento sarà effettuata pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, in funzione della data di pagamento.

I capitali assicurati attraverso i premi unici aggiuntivi corrisposti in corso d'anno vengono rivalutati alla ricorrenza annuale del contratto, pertanto, la prima rivalutazione di ciascun premio unico aggiuntivo viene effettuata pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo che intercorre tra la data di perfezionamento del premio unico aggiuntivo e la prima ricorrenza annuale del contratto immediatamente successiva alla stessa, mentre le rivalutazioni successive si effettuano sulla base di annualità intere.

In caso di differimento della liquidazione del capitale a scadenza, lo stesso continuerà a rivalutarsi nella misura e con le modalità sopra indicate per le rivalutazioni eseguite nel corso della durata originaria della Posizione Individuale.

In caso di liquidazione della prestazione ad una data non coincidente con l'anniversario, verrà riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza e la data di richiesta di liquidazione, in base al rendimento dell'1,0% su base annua, ovvero in base alla misura annua di rivalutazione attribuita all'ultima ricorrenza annuale trascorsa, qualora la stessa risulti inferiore all'1,0%.

L'aumento annuale del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato dalla Società.



**Il rischio finanziario relativo agli investimenti nella Gestione Separata Groupama Valore, che può comportare anche la variazione in negativo del patrimonio a seguito delle oscillazioni di prezzo dei titoli in cui è investito, rimane totalmente a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A.**

**Art. 8 - Riscatto totale o parziale**

Ciascuna posizione della collettiva, su esplicita richiesta scritta del Contraente, è riscattabile, in misura totale o parziale.

Il valore di riscatto della singola Posizione Individuale è pari al capitale assicurato alla data della richiesta di liquidazione.

Il capitale assicurato alla data della richiesta di liquidazione corrisponde al capitale assicurato all'ultima ricorrenza annuale antecedente la data della richiesta di liquidazione, al netto delle somme eventualmente liquidate per riscatto parziale, ulteriormente capitalizzato pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per la frazione di anno intercorsa tra l'ultima ricorrenza annuale e la data della richiesta di liquidazione, in base al rendimento dell'1,0% su base annua, ovvero in base alla misura annua di rivalutazione attribuita all'ultima ricorrenza annuale trascorsa, qualora la stessa risulti inferiore all'1,0%.

Il capitale assicurato, per effetto del riscatto parziale, diminuisce di una percentuale pari al rapporto tra il valore di riscatto parziale ed il valore di riscatto totale.

**Art. 9 – Differimento automatico del pagamento del capitale alla scadenza**

Alla scadenza della singola Posizione Individuale, a condizione che l'Assicurato titolare della stessa sia in vita e che non sia pervenuta alcuna richiesta di liquidazione del capitale maturato, il pagamento del capitale maturato alla scadenza viene automaticamente differito di anno in anno, senza corresponsione di ulteriori premi.

Nel corso del periodo di differimento del pagamento del capitale alla scadenza, il capitale assicurato alla scadenza della Posizione Individuale sarà rivalutato secondo le misure e le modalità di calcolo indicate al precedente art. 8.

Qualora, durante il periodo di differimento della liquidazione del capitale assicurato a scadenza, si verifichi il decesso dell'Assicurato o sia richiesta la liquidazione del capitale assicurato, la Società corrisponderà agli aventi diritto un importo pari al capitale rivalutato alla data del decesso o della richiesta di liquidazione.

**Art. 10 – Conversione del capitale assicurato in rendita vitalizia**

È data facoltà al Contraente, previa specifica richiesta inviata alla Società e purché l'Assicurato sia in vita, di chiedere che il capitale assicurato in caso di sopravvivenza venga convertito, in parte od il tutto, in una delle seguenti forme di rendita:

- a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) rendita rivalutabile sulla testa dell'Assicurato certa per un numero prefissato di anni (cinque o dieci) e successivamente vitalizia;
- c) rendita vitalizia rivalutabile su due teste (quella dell'Assicurato e quella di un altro vitaliziando) reversibile totalmente o parzialmente a favore del secondo vitaliziando.

L'importo annuale della rendita viene calcolato moltiplicando il capitale maturato per il coefficiente di conversione corrispondente al tipo di rendita prescelta e relativo al sesso, all'età dell'Assicurato all'atto della conversione, all'anno di nascita dell'Assicurato nonché alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita (che può essere con rateazione annuale, semestrale, trimestrale e mensile).

In caso di periodicità sub-annuale, la corrispondente rata della rendita si otterrà dividendo l'importo annuale della rendita per il numero delle rate sub-annuali.

I suddetti coefficienti sono riportati negli allegati 2 e 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione, rispettivamente per quanto riguarda i versamenti effettuati nell'anno 2019 e per quelli effettuati successivamente.

In particolare,

- per i versamenti effettuati nel corso del 2019, i coefficienti per la determinazione del valore iniziale della rendita in vigore alla conclusione del contratto, sono stati calcolati in base alla tavola di mortalità proiettata e selezionata IPS55, ricavata partendo dalla tavola proiettata della generazione 1955 desunta dallo studio ISTAT ed applicando fattori di selezione alle probabilità di morte applicando un tasso tecnico pari a 0,00% ed un caricamento dell'1,25% per le spese di erogazione della rendita vitalizia (allegato 2 delle Condizioni di Assicurazione);
- per i versamenti successivi al 2019 i suddetti coefficienti, sono stati calcolati in base alla tavola di mortalità proiettata e selezionata A62, elaborata dall'ANIA, applicando un tasso tecnico pari a 0,00% ed un caricamento dell'1,25% per le spese di erogazione della rendita vitalizia (allegato 3 delle Condizioni di Assicurazione).

La rendita vitalizia non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

#### **Art. 11 - Pagamenti della Società**

Al fine di ottenere il pagamento della prestazione assicurata l'avente diritto dovrà farne richiesta scritta alla Società corredata dai documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La Società, una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta, comprensiva delle informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro novanta giorni dall'accertamento dell'evento e delle condizioni che consentono la liquidazione della prestazione.

**Si precisa che i diritti alla riscossione delle prestazioni si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).**

#### **Art. 12 - Imposte e Tasse**

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

#### **Art. 13- Obblighi di restituzione ai sensi della Normativa Antiriciclaggio**

Qualora la Società, con riferimento al contratto in via di sottoscrizione o a qualsiasi successiva operazione ad esso connessa, non riceva la documentazione richiesta al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), si riserva il diritto di non dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta, con conseguente risoluzione del rapporto eventualmente in essere e restituzione al Contraente di quanto di sua spettanza, tramite bonifico sul conto corrente bancario dello stesso indicato, senza che ciò costituisca inadempimento contrattuale da parte della Società.

**Art. 14 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni (Sanction Limitation and Exclusion Clause)**

La presente polizza non sarà in alcun modo operante e la Società non sarà tenuta ad effettuare alcun risarcimento a seguito di qualsiasi sinistro o comunque a considerare la stessa efficace nel caso in cui le condizioni di questa polizza, il pagamento di un sinistro o l'operatività delle garanzie possano esporre la Società a qualsiasi sanzione, proibizione o restrizione in base a quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite oppure da sanzioni economiche o del commercio, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

**Art. 15 - Foro Competente**

Per la soluzione delle controversie fra gli investitori-contraenti e la Società è competente in via esclusiva il Foro di Roma.



## **REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DI GROUPAMA ASSICURAZIONI DENOMINATA "GROUPAMA VALORE"**

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Groupama Assicurazioni S.p.A. (di seguito "Compagnia"), che viene contraddistinta con il nome "GROUPAMA VALORE" ed indicata nel seguito con la denominazione di "FONDO". La valuta di denominazione del FONDO è l'Euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili che prevedono una clausola di rivalutazione legata ai rendimenti realizzati dal FONDO.

La gestione del FONDO è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS ex ISVAP) con il Regolamento n. 38 del 3 giugno 2011, ed ottempererà ad eventuali successive disposizioni.

### **Articolo 1 - Obiettivi e politiche di investimento**

La gestione del FONDO ha per obiettivo la conservazione e la crescita del suo valore, il raggiungimento dei rendimenti minimi garantiti a favore degli assicurati e la stabilizzazione nel tempo dei rendimenti conseguiti, nell'ottica della gestione integrata dell'attivo e del passivo e tenuto conto delle variabili macroeconomiche e di mercato che influenzano le scelte d'investimento.

La gestione del FONDO segue le politiche di investimento di seguito descritte, conformi alla regolamentazione in vigore.

- **AREE GEOGRAFICHE:**

Gli investimenti appartengono alle seguenti aree geografiche: Europa – Stati Uniti – Giappone. L'Europa rappresenta non meno del 90% del portafoglio, valutato a valori di carico in gestione separata. E' ammesso l'investimento in strumenti finanziari appartenenti ad un'area geografica differente dalle tre menzionate.

- **INVESTIMENTI AZIONARI, IMMOBILIARI ED ALTERNATIVI:**

Sono ammessi investimenti in azioni e obbligazioni convertibili di società operanti in Stati membri dell'OCSE. Gli investimenti immobiliari ed alternativi sono ammessi nei limiti e con la modalità prevista dalla normativa in vigore. L'esposizione azionaria è altresì rappresentata da OICR.

- **INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI CORPORATE:**

Tenuto conto del rischio di credito, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari corporate, sono ammessi investimenti obbligazionari in società operanti in Stati membri dell'OCSE. L'esposizione obbligazionaria corporate è altresì rappresentata da OICR. L'investimento diretto in titoli obbligazionari corporate tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio.

- **INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI GOVERNATIVI:**

Tenuto conto del rischio di tasso, calcolato su tutti gli emittenti obbligazionari, è consentito l'investimento in titoli obbligazionari emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, da emittenti internazionali a cui aderisca almeno uno stato membro dell'OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all'OCSE, da emittenti

parastatali di Stati appartenenti all'OCSE denominati in Euro ed aventi rating investment grade, a condizione che nessuna agenzia di rating abbia espresso una valutazione inferiore.

Indipendentemente dal rating, l'adeguatezza del merito creditizio dei singoli emittenti è valutata dalla Compagnia attraverso apposite procedure interne di verifica del rischio di credito.

L'investimento diretto in titoli obbligazionari governativi tiene sempre conto dei cash flow attesi sul profilo delle passività del portafoglio.

▪ **STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:**

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati dall'Impresa sia con finalità di copertura del rischio presente sulle attività del portafoglio titoli, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso. L'utilizzo degli strumenti finanziari derivati è soggetto al pieno rispetto della relativa normativa di vigilanza in materia e della Delibera Quadro sugli Investimenti Finanziari.

▪ **VALUTE DI DENOMINAZIONE:**

La valuta di denominazione degli investimenti è l'euro. E' ammessa la presenza di investimenti azionari in divisa diversa da euro, per un ammontare marginale rispetto al totale degli investimenti azionari del portafoglio.

Si precisa che è ammessa la possibilità di superare i limiti di esposizione sopra menzionati, per brevi periodi di tempo o per effetto di deroghe approvate e validate dal Comitato di Rischio Finanziario della Compagnia.

Relativamente ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS (ex IVASS) n. 25 del 27/05/2008 (operatività infragruppo), si precisa quanto segue:

- è ammesso l'utilizzo di OICR istituiti, distribuiti e/o gestiti da società del medesimo Gruppo di appartenenza della Compagnia. In tal caso, il rendimento della gestione beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni;
- l'importo massimo di esposizione al Gruppo di appartenenza della Compagnia per operazioni d'investimento, concluse con controparti di Gruppo soggette a vigilanza prudenziale, è fissato di anno in anno nell'ambito della delibera quadro in materia di operatività infragruppo approvata dall'organo amministrativo della Compagnia ai sensi dell'art. 6 del Regolamento IVASS (ex Isvap) n. 25;
- pur in presenza di conflitto d'interessi, la Compagnia opera in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli assicurati-contraenti.

## **Articolo 2 - Certificazione della gestione separata**

La gestione del FONDO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al D. Lgs. 24/2/98 n. 58, la quale attesta la rispondenza del FONDO al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO, il rendimento annuo del FONDO, quale descritto al seguente punto 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

## **Articolo 3 - Determinazione del rendimento della gestione separata**

Il tasso di rendimento medio annuo del FONDO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del FONDO di competenza di quell'esercizio al valore medio del patrimonio del FONDO stesso.

Per risultato finanziario del FONDO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FONDO – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO e cioè al prezzo di acquisto, per i beni di nuova acquisizione, ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO, per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio del FONDO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FONDO.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La Compagnia provvede alla determinazione dei tassi medi di rendimento relativi ai seguenti periodi annuali:

- 1 gennaio – 31 dicembre;
- 1 febbraio – 31 gennaio dell'anno successivo;
- 1 marzo – 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell'anno successivo;
- 1 aprile – 31 marzo dell'anno successivo;
- 1 maggio – 30 aprile dell'anno successivo;
- 1 giugno – 31 maggio dell'anno successivo;
- 1 luglio – 30 giugno dell'anno successivo;
- 1 agosto – 31 luglio dell'anno successivo;
- 1 settembre – 31 agosto dell'anno successivo;
- 1 ottobre – 30 settembre dell'anno successivo;
- 1 novembre – 31 ottobre dell'anno successivo;
- 1 dicembre – 30 novembre dell'anno successivo.

Il periodo di osservazione per la certificazione del tasso di rendimento medio annuo del FONDO decorre dall'1 ottobre dell'anno precedente e termina il 30 settembre dell'anno di certificazione.

Il rendimento annuale applicato per la rivalutazione delle prestazioni assicurate è quello relativo al periodo di osservazione adottato per la certificazione, salvo quanto previsto e disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.

#### **Articolo 4 - Oneri a carico della gestione separata**

Gli unici oneri che gravano sul FONDO sono rappresentati dalle spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività del FONDO stesso.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

### **Articolo 5 - Condizioni di Assicurazione**

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

### **Articolo 6 - Modifiche al regolamento della gestione separata**

La Compagnia si riserva di apportare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli assicurati-contraenti.

### **Articolo 7 - Operazioni straordinarie**

La Gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

**Valori di conversione in rendita per 1.000, Euro di capitale liquidabile a scadenza in rendita vitalizia immediata**


(IPS55)

UOMIMI					DONNE				
RATEAZIONE DELLA RENDITA									
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
60	37,374	37,023	36,851	36,737	60	33,015	32,742	32,607	32,517
61	38,708	38,333	38,148	38,025	61	34,089	33,797	33,653	33,558
62	40,126	39,723	39,524	39,393	62	35,230	34,918	34,765	34,663
63	41,635	41,200	40,987	40,845	63	36,443	36,110	35,946	35,837
64	43,242	42,774	42,543	42,391	64	37,737	37,380	37,204	37,088
65	44,957	44,451	44,203	44,038	65	39,120	38,737	38,548	38,423
66	46,791	46,243	45,974	45,797	66	40,594	40,181	39,978	39,844
67	48,755	48,160	47,868	47,676	67	42,177	41,731	41,512	41,367
68	50,861	50,215	49,897	49,688	68	43,877	43,395	43,158	43,002
69	53,126	52,421	52,075	51,848	69	45,707	45,184	44,927	44,757
70	55,563	54,792	54,415	54,166	70	47,679	47,110	46,831	46,647
71	58,190	57,345	56,932	56,660	71	49,807	49,187	48,882	48,682
72	61,031	60,102	59,649	59,350	72	52,108	51,430	51,097	50,878
73	64,118	63,094	62,594	62,265	73	54,614	53,870	53,505	53,264
74	67,490	66,356	65,803	65,440	74	57,354	56,533	56,131	55,867
75	71,184	69,924	69,310	68,908	75	60,351	59,443	58,999	58,707
76	75,231	73,826	73,142	72,694	76	63,638	62,630	62,137	61,813
77	79,652	78,078	77,314	76,813	77	67,246	66,121	65,572	65,211
78	84,460	82,692	81,835	81,274	78	71,206	69,945	69,331	68,928
79	89,658	87,668	86,706	86,077	79	75,543	74,125	73,436	72,984
80	95,279	93,035	91,953	91,245	80	80,294	78,695	77,919	77,410
81	101,394	98,856	97,635	96,837	81	85,504	83,693	82,816	82,241
82	108,091	105,212	103,830	102,928	82	91,254	89,194	88,198	87,547
83	115,504	112,223	110,651	109,628	83	97,618	95,264	94,129	93,387
84	123,772	120,012	118,216	117,049	84	104,698	101,995	100,695	99,847
85	132,907	128,581	126,522	125,186	85	112,502	109,387	107,893	106,920

**Valori di conversione in rendita per 1.000, Euro di capitale liquidabile a scadenza in rendita vitalizia immediata certa per i primi 5 anni**

(IPS55)

UOMIMI					DONNE				
RATEAZIONE DELLA RENDITA									
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
60	37,288	36,947	36,779	36,668	60	32,979	32,709	32,576	32,488
61	38,604	38,240	38,060	37,942	61	34,046	33,759	33,617	33,523
62	40,000	39,610	39,418	39,291	62	35,179	34,873	34,722	34,622
63	41,482	41,064	40,859	40,723	63	36,383	36,056	35,895	35,788
64	43,057	42,609	42,389	42,243	64	37,665	37,316	37,143	37,030
65	44,734	44,253	44,016	43,859	65	39,034	38,659	38,475	38,353
66	46,521	46,003	45,749	45,580	66	40,492	40,090	39,892	39,761
67	48,428	47,870	47,596	47,415	67	42,053	41,621	41,409	41,268
68	50,466	49,864	49,568	49,373	68	43,728	43,262	43,033	42,882
69	52,648	51,997	51,677	51,466	69	45,526	45,023	44,776	44,613
70	54,986	54,280	53,934	53,706	70	47,460	46,916	46,648	46,471
71	57,494	56,728	56,353	56,105	71	49,542	48,952	48,661	48,470
72	60,190	59,358	58,951	58,682	72	51,788	51,146	50,831	50,623
73	63,095	62,190	61,747	61,456	73	54,222	53,522	53,179	52,953
74	66,228	65,244	64,762	64,445	74	56,865	56,101	55,726	55,480
75	69,605	68,534	68,012	67,667	75	59,732	58,897	58,488	58,219
76	73,235	72,071	71,503	71,129	76	62,844	61,930	61,483	61,188
77	77,118	75,852	75,235	74,830	77	66,217	65,216	64,726	64,404
78	81,251	79,877	79,207	78,766	78	69,867	68,769	68,233	67,880
79	85,631	84,138	83,411	82,933	79	73,806	72,601	72,013	71,626
80	90,264	88,645	87,856	87,339	80	78,045	76,724	76,079	75,656
81	95,173	93,419	92,566	92,006	81	82,599	81,151	80,446	79,982
82	100,378	98,484	97,563	96,959	82	87,492	85,908	85,137	84,631
83	105,904	103,865	102,874	102,224	83	92,732	91,004	90,164	89,612
84	111,756	109,570	108,509	107,813	84	98,329	96,450	95,537	94,939
85	117,871	115,542	114,412	113,670	85	104,234	102,201	101,214	100,566



**Valori di conversione in rendita per 1.000, Euro di capitale liquidabile a scadenza in rendita vitalizia immediata certa per i primi 10 anni**

(IPS55)

UOMIMI					DONNE				
RATEAZIONE DELLA RENDITA									
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
60	36,986	36,663	36,504	36,399	60	32,853	32,591	32,461	32,375
61	38,241	37,898	37,730	37,618	61	33,898	33,619	33,482	33,391
62	39,564	39,201	39,022	38,903	62	35,003	34,708	34,562	34,465
63	40,959	40,573	40,383	40,258	63	36,175	35,860	35,705	35,603
64	42,431	42,022	41,820	41,687	64	37,418	37,083	36,918	36,809
65	43,986	43,551	43,337	43,195	65	38,738	38,382	38,206	38,090
66	45,629	45,166	44,938	44,788	66	40,140	39,759	39,572	39,448
67	47,363	46,871	46,629	46,469	67	41,632	41,226	41,026	40,894
68	49,193	48,670	48,413	48,244	68	43,221	42,788	42,574	42,433
69	51,119	50,566	50,293	50,114	69	44,913	44,449	44,221	44,070
70	53,143	52,557	52,269	52,079	70	46,712	46,217	45,973	45,812
71	55,262	54,644	54,341	54,140	71	48,623	48,094	47,834	47,663
72	57,477	56,827	56,508	56,297	72	50,650	50,087	49,810	49,627
73	59,789	59,107	58,772	58,551	73	52,803	52,203	51,908	51,713
74	62,196	61,483	61,132	60,901	74	55,086	54,448	54,134	53,927
75	64,690	63,948	63,583	63,342	75	57,494	56,818	56,486	56,266
76	67,257	66,488	66,111	65,861	76	60,024	59,310	58,960	58,729
77	69,874	69,083	68,695	68,438	77	62,664	61,915	61,547	61,304
78	72,515	71,708	71,311	71,049	78	65,397	64,615	64,232	63,978
79	75,151	74,335	73,933	73,667	79	68,198	67,389	66,992	66,730
80	77,757	76,939	76,536	76,270	80	71,042	70,212	69,805	69,535
81	80,309	79,499	79,100	78,836	81	73,900	73,057	72,642	72,368
82	82,784	81,992	81,601	81,343	82	76,741	75,895	75,479	75,204
83	85,153	84,390	84,014	83,765	83	79,528	78,690	78,277	78,005
84	87,380	86,660	86,304	86,069	84	82,218	81,402	81,000	80,734
85	89,426	88,758	88,428	88,210	85	84,759	83,977	83,592	83,337

**Valori di conversione in rendita per 1.000, Euro di capitale liquidabile a scadenza in rendita vitalizia immediata certa per i primi 15 anni**

(IPS55)

UOMIMI					DONNE				
RATEAZIONE DELLA RENDITA									
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
60	36,337	36,046	35,902	35,807	60	32,583	32,333	32,210	32,128
61	37,473	37,168	37,017	36,918	61	33,579	33,316	33,186	33,100
62	38,657	38,338	38,180	38,076	62	34,626	34,349	34,212	34,122
63	39,887	39,554	39,389	39,281	63	35,728	35,436	35,292	35,196
64	41,164	40,817	40,645	40,532	64	36,886	36,578	36,426	36,326
65	42,483	42,123	41,945	41,827	65	38,101	37,778	37,618	37,512
66	43,842	43,469	43,285	43,163	66	39,373	39,033	38,865	38,755
67	45,236	44,852	44,663	44,537	67	40,703	40,347	40,172	40,055
68	46,661	46,267	46,073	45,944	68	42,091	41,719	41,536	41,414
69	48,112	47,709	47,511	47,379	69	43,534	43,146	42,955	42,829
70	49,579	49,170	48,968	48,835	70	45,027	44,625	44,427	44,295
71	51,052	50,640	50,437	50,302	71	46,563	46,148	45,944	45,808
72	52,522	52,110	51,906	51,771	72	48,133	47,708	47,498	47,360
73	53,976	53,567	53,365	53,232	73	49,727	49,296	49,082	48,941
74	55,400	54,999	54,801	54,670	74	51,333	50,898	50,683	50,541
75	56,777	56,389	56,197	56,070	75	52,931	52,497	52,283	52,141
76	58,090	57,719	57,536	57,414	76	54,502	54,075	53,864	53,724
77	59,321	58,972	58,799	58,684	77	56,024	55,609	55,404	55,268
78	60,452	60,129	59,969	59,863	78	57,474	57,077	56,881	56,751
79	61,472	61,179	61,033	60,937	79	58,830	58,457	58,273	58,150
80	62,371	62,111	61,981	61,895	80	60,073	59,729	59,559	59,446
81	63,148	62,921	62,809	62,734	81	61,188	60,878	60,724	60,622
82	63,801	63,610	63,515	63,451	82	62,168	61,894	61,758	61,667
83	64,338	64,180	64,102	64,050	83	63,007	62,771	62,653	62,575
84	64,765	64,639	64,577	64,535	84	63,706	63,508	63,410	63,344
85	65,094	64,996	64,948	64,915	85	64,272	64,111	64,030	63,977



**Valori di conversione in rendita per 1.000, Euro di capitale liquidabile a scadenza in rendita vitalizia immediata**

(A62)

UOMIMI					DONNE				
RATEAZIONE DELLA RENDITA									
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
60	35,156	34,846	34,693	34,592	60	30,892	30,652	30,534	30,455
61	36,343	36,011	35,848	35,740	61	31,836	31,581	31,455	31,372
62	37,602	37,248	37,073	36,957	62	32,840	32,569	32,436	32,347
63	38,940	38,560	38,373	38,249	63	33,911	33,623	33,480	33,386
64	40,361	39,953	39,752	39,619	64	35,054	34,746	34,594	34,493
65	41,882	41,443	41,227	41,084	65	36,277	35,947	35,784	35,676
66	43,515	43,041	42,808	42,654	66	37,586	37,232	37,057	36,942
67	45,272	44,759	44,507	44,340	67	38,992	38,611	38,423	38,299
68	47,165	46,608	46,335	46,154	68	40,504	40,093	39,890	39,757
69	49,211	48,606	48,308	48,112	69	42,133	41,689	41,470	41,325
70	51,428	50,767	50,443	50,229	70	43,894	43,412	43,174	43,018
71	53,834	53,110	52,756	52,522	71	45,799	45,274	45,016	44,846
72	56,451	55,656	55,267	55,010	72	47,865	47,292	47,011	46,825
73	59,299	58,422	57,993	57,711	73	50,111	49,483	49,175	48,972
74	62,403	61,433	60,959	60,647	74	52,557	51,867	51,528	51,305
75	65,793	64,716	64,190	63,844	75	55,226	54,465	54,092	53,846
76	69,507	68,305	67,720	67,335	76	58,148	57,305	56,892	56,620
77	73,584	72,239	71,584	71,154	77	61,354	60,415	59,957	59,655
78	78,061	76,548	75,814	75,332	78	64,880	63,832	63,320	62,984
79	82,966	81,259	80,432	79,890	79	68,759	67,582	67,009	66,632
80	88,346	86,413	85,478	84,866	80	73,022	71,697	71,052	70,629
81	94,254	92,058	90,998	90,304	81	77,709	76,210	75,482	75,004
82	100,778	98,271	97,064	96,276	82	82,837	81,136	80,311	79,771
83	107,993	105,119	103,739	102,839	83	88,464	86,527	85,589	84,976
84	115,952	112,646	111,062	110,031	84	94,634	92,420	91,351	90,652
85	124,682	120,868	119,047	117,863	85	101,373	98,837	97,616	96,818




**Valori di conversione in rendita per 1.000, Euro di capitale liquidabile a scadenza in rendita vitalizia immediata certa per i primi 5 anni**

(A62)

UOMIMI					DONNE				
RATEAZIONE DELLA RENDITA									
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
60	35,092	34,788	34,639	34,540	60	30,868	30,631	30,513	30,436
61	36,266	35,943	35,783	35,678	61	31,810	31,558	31,433	31,351
62	37,512	37,167	36,997	36,884	62	32,811	32,544	32,411	32,324
63	38,834	38,465	38,283	38,163	63	33,879	33,594	33,453	33,360
64	40,239	39,843	39,649	39,520	64	35,018	34,714	34,563	34,464
65	41,740	41,315	41,107	40,969	65	36,236	35,910	35,749	35,643
66	43,349	42,893	42,668	42,520	66	37,539	37,189	37,017	36,903
67	45,076	44,584	44,342	44,182	67	38,936	38,561	38,376	38,254
68	46,933	46,402	46,141	45,968	68	40,437	40,033	39,834	39,703
69	48,933	48,359	48,076	47,890	69	42,053	41,617	41,402	41,261
70	51,091	50,468	50,162	49,961	70	43,795	43,324	43,092	42,939
71	53,423	52,746	52,413	52,194	71	45,676	45,165	44,914	44,748
72	55,943	55,206	54,845	54,606	72	47,710	47,155	46,882	46,702
73	58,667	57,863	57,470	57,210	73	49,915	49,310	49,012	48,816
74	61,612	60,735	60,305	60,022	74	52,305	51,644	51,320	51,106
75	64,796	63,837	63,368	63,059	75	54,901	54,178	53,823	53,589
76	68,239	67,190	66,677	66,340	76	57,722	56,929	56,541	56,285
77	71,960	70,812	70,251	69,883	77	60,788	59,918	59,493	59,212
78	75,974	74,717	74,104	73,701	78	64,121	63,165	62,698	62,391
79	80,284	78,909	78,239	77,799	79	67,733	66,683	66,171	65,833
80	84,899	83,398	82,667	82,187	80	71,635	70,483	69,920	69,550
81	89,820	88,186	87,391	86,869	81	75,836	74,571	73,955	73,549
82	95,053	93,281	92,420	91,854	82	80,329	78,944	78,269	77,825
83	100,573	98,664	97,736	97,127	83	85,123	83,609	82,872	82,388
84	106,330	104,287	103,295	102,643	84	90,205	88,558	87,757	87,230
85	112,233	110,070	109,019	108,330	85	95,538	93,757	92,891	92,322



**Valori di conversione in rendita per 1.000, Euro di capitale liquidabile a scadenza in rendita vitalizia immediata certa per i primi 10 anni**

(A62)

UOMIMI					DONNE				
RATEAZIONE DELLA RENDITA									
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
60	34,879	34,588	34,444	34,349	60	30,798	30,564	30,449	30,372
61	36,018	35,709	35,556	35,455	61	31,731	31,484	31,361	31,280
62	37,223	36,894	36,732	36,625	62	32,723	32,460	32,330	32,244
63	38,497	38,148	37,976	37,862	63	33,778	33,499	33,360	33,269
64	39,846	39,474	39,291	39,169	64	34,901	34,603	34,456	34,359
65	41,279	40,883	40,687	40,558	65	36,097	35,780	35,623	35,519
66	42,804	42,381	42,173	42,035	66	37,373	37,034	36,867	36,757
67	44,426	43,975	43,753	43,606	67	38,736	38,374	38,195	38,077
68	46,151	45,671	45,434	45,278	68	40,193	39,805	39,614	39,487
69	47,987	47,474	47,222	47,055	69	41,750	41,335	41,130	40,995
70	49,936	49,390	49,122	48,944	70	43,416	42,971	42,752	42,607
71	52,003	51,422	51,137	50,948	71	45,197	44,719	44,485	44,330
72	54,189	53,572	53,269	53,069	72	47,098	46,587	46,335	46,169
73	56,492	55,839	55,518	55,306	73	49,124	48,578	48,309	48,131
74	58,909	58,220	57,881	57,657	74	51,279	50,695	50,408	50,219
75	61,431	60,707	60,351	60,116	75	53,562	52,941	52,635	52,434
76	64,047	63,291	62,920	62,675	76	55,972	55,313	54,989	54,775
77	66,737	65,954	65,570	65,316	77	58,504	57,807	57,464	57,238
78	69,473	68,670	68,275	68,015	78	61,146	60,414	60,054	59,817
79	72,216	71,401	71,001	70,737	79	63,878	63,115	62,740	62,492
80	74,924	74,109	73,709	73,444	80	66,669	65,881	65,494	65,239
81	77,550	76,749	76,355	76,094	81	69,483	68,679	68,284	68,023
82	80,060	79,283	78,901	78,647	82	72,280	71,468	71,069	70,805
83	82,429	81,684	81,317	81,074	83	75,036	74,224	73,824	73,560
84	84,641	83,933	83,584	83,352	84	77,724	76,919	76,522	76,260
85	86,682	86,014	85,684	85,466	85	80,314	79,523	79,134	78,876

**Valori di conversione in rendita per 1.000, Euro di capitale liquidabile a scadenza in rendita vitalizia immediata certa per i primi 15 anni**

(A62)

UOMIMI					DONNE				
RATEAZIONE DELLA RENDITA									
Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile
60	34,451	34,180	34,045	33,957	60	30,658	30,431	30,319	30,244
61	35,518	35,232	35,091	34,998	61	31,570	31,330	31,212	31,133
62	36,636	36,336	36,187	36,089	62	32,535	32,281	32,156	32,073
63	37,806	37,491	37,335	37,232	63	33,554	33,286	33,154	33,066
64	39,030	38,699	38,536	38,427	64	34,632	34,349	34,209	34,116
65	40,309	39,962	39,791	39,678	65	35,771	35,472	35,324	35,226
66	41,644	41,282	41,103	40,985	66	36,974	36,657	36,501	36,398
67	43,033	42,656	42,470	42,347	67	38,240	37,907	37,742	37,633
68	44,472	44,081	43,888	43,760	68	39,571	39,221	39,048	38,933
69	45,957	45,553	45,354	45,222	69	40,965	40,598	40,417	40,297
70	47,479	47,065	46,860	46,725	70	42,420	42,037	41,847	41,722
71	49,026	48,604	48,396	48,258	71	43,930	43,531	43,335	43,205
72	50,585	50,159	49,949	49,810	72	45,488	45,076	44,873	44,738
73	52,135	51,711	51,501	51,362	73	47,084	46,667	46,453	46,315
74	53,658	53,240	53,033	52,897	74	48,705	48,274	48,062	47,922
75	55,129	54,723	54,523	54,390	75	50,330	49,897	49,684	49,542
76	56,523	56,137	55,946	55,820	76	51,939	51,509	51,297	51,157
77	57,825	57,463	57,284	57,165	77	53,512	53,091	52,883	52,745
78	59,022	58,687	58,521	58,411	78	55,033	54,624	54,422	54,288
79	60,111	59,804	59,651	59,550	79	56,485	56,093	55,899	55,770
80	61,090	60,811	60,673	60,581	80	57,852	57,481	57,297	57,175
81	61,956	61,707	61,583	61,501	81	59,119	58,773	58,601	58,487
82	62,711	62,492	62,383	62,311	82	60,272	59,954	59,796	59,691
83	63,363	63,172	63,077	63,014	83	61,307	61,019	60,876	60,780
84	63,920	63,755	63,673	63,618	84	62,223	61,966	61,837	61,752
85	64,389	64,249	64,179	64,132	85	63,018	62,792	62,680	62,605



ALLEGATO "A" ALLA RACCOLTA N. 25784

STATUTO

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.

Premessa

Il 14 aprile 2009 è stato siglato un accordo tra le Aziende Groupama Assicurazioni S.p.A., Groupama Vita S.p.A., Nuova Tirrena S.p.A. e le OO.SS. delle dette Società, nel quale si è formalizzata l'ipotesi di fusione per incorporazione delle medesime Groupama Assicurazioni S.p.A. e Groupama Vita S.p.A. in Nuova Tirrena S.p.A., con conseguente mutamento di denominazione sociale di quest'ultima in Groupama Assicurazioni S.p.A., come da successivo procedimento di fusione per incorporazione giusta atto in Notaio F. M. Sirolli Mendaro Pulieri di Roma, in data 19 ottobre 2009, avente effetto civilistico 1 novembre 2009.

I Fondi Pensione delle predette aziende, pur nella nuova situazione societaria intervenuta a seguito della fusione sopra indicata, hanno continuato ad operare distintamente come "Fondi preesistenti"; in particolare:

- la Cassa di Previdenza dei dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A. - Fondo Pensione nell'interesse degli aderenti già appartenenti alla società Nuova Tirrena S.p.A. e dei dipendenti assunti dall'aprile 2009 che aderiscono alla previdenza complementare (C.F.: 97114200583; n. iscrizione all'Albo COVIP: 1360);

- il Fondo Pensione dei dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A. nell'interesse degli aderenti già appartenenti alle società Groupama Assicurazioni S.p.A. e Groupama Vita S.p.A. (C.F.: 96141850584; n. iscrizione all'Albo COVIP: 1434).

A seguito della fusione per incorporazione, nell'ambito dell'avviato processo di razionalizzazione dei Fondi di previdenza complementare di Groupama Assicurazioni S.p.A., l'Azienda stessa e le OO.SS. hanno condiviso l'obiettivo di costituire un Fondo Pensione unico, come da accordo intercorso in data 28/07/2016 nel quale si è convenuto di adottare il modello di fusione per incorporazione del Fondo Pensione dei dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A. nella Cassa di Previdenza dei dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A. - Fondo Pensione.

Contestualmente alla fusione il fondo incorporante avrà la denominazione "Fondo Pensione dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A."

Ciò premesso

lo Statuto del Fondo viene integrato e modificato come segue.

**FONDO PENSIONE DIPENDENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.**

**STATUTO**

INDICE

**PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede

Art. 2 - Forma giuridica



Handwritten signature in blue ink.

Art. 3 - Scopo

**PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari ed aderenti

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

**PARTE III - CONTRIBUTUZIONI E PRESTAZIONI**

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazione

Art. 13bis - Prestazioni accessorie

**PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

**A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea degli Aderenti - Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 - Assemblea degli Aderenti - Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea degli Aderenti - Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente

Art. 23 - Responsabile del Fondo

Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni

Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

**B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Art. 27 - Incarico di gestione

Art. 28 - Gestione amministrativa

Art. 29 - Conflitti di interesse

Art. 30 - Esercizio sociale e rendiconto

**PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

Art. 31 - Modalità di adesione

Art. 32 - Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 33 - Comunicazioni e reclami

**PARTE VI - NORME FINALI**

Art. 34 - Modifica dello Statuto

Art. 35 - Scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 36 - Rinvio

**PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

**Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede**

1. In applicazione della normativa di legge in materia, del C.C.N.L. per il personale delle Imprese di Assicurazioni e del Contratto Integrativo aziendale, è stata costituita - per iniziativa di Groupama Assicurazioni S.p.A., e delle Organizzazioni Sindacali Aziendali, l'Associazione denominata "Fondo Pensione dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A. già "Cassa di Previdenza dei dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A. - Fondo Pensione", (di seguito indicato "Fondo");
2. La durata del Fondo è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea degli aderenti, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 35;
3. Il Fondo ha sede legale in Roma.

**Art. 2 - Forma giuridica**

Il Fondo ha forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP, al n. 1360.

**Art. 3 - Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, senza fini di lucro, in favore del personale dipendente, non dirigente, di Groupama Assicurazioni S.p.A. e di G-Evolution S.r.l., società controllata da Groupama Assicurazioni S.p.A., le forme di previdenza per l'erogazione del trattamento pensionistico complementare del sistema obbligatorio pubblico, nonché le prestazioni collegate o accessorie, quali invalidità e premorienza a favore dei propri aderenti, previste dai Contratti Collettivi Nazionali ed Aziendali vigenti (di seguito Fonti istitutive), nel rispetto della disciplina legislativa in vigore e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. A tal fine il Fondo provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza complementare;
3. Il Fondo è retto dalle norme del presente Statuto.

**PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

**Art. 4 - Regime della forma pensionistica**

Il Fondo opera in regime di contribuzione definita.

L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione versata ed in base al principio della capitalizzazione.

**Art. 5 - Destinatari e aderenti**

1. Sono destinatari del Fondo:  
i dipendenti di Groupama Assicurazioni S.p.A. e di G-Evolution S.r.l., con esclusione dei dirigenti, per i quali trovino applicazione una o più forme di previdenza di cui all'art. 3.
2. Sono aderenti al Fondo:
  - a) i destinatari di cui al precedente comma che abbiano sottoscritto apposita domanda di adesione;



*Handwritten signature or mark.*

b) i destinatari di cui al precedente comma che aderiscano al Fondo con conferimento tacito del TFR;

c) coloro che percepiscano le prestazioni pensionistiche complementari in forma periodica previste dal presente Statuto.

Nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, il dipendente cessa dalla sua qualità di aderente, salvo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma e dall'art. 8, comma 6 e dall'art.12, comma 2, lettera b) e lettera e).

#### **Art. 6 - Scelte di investimento**

1. Le risorse degli aderenti sono impiegate in linee d'investimento a gestione separata, mediante apposite convenzioni stipulate con Groupama Assicurazioni S.p.A. e/o altre Imprese assicuratrici. La scelta della Compagnia di Assicurazione sarà effettuata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione del Fondo, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL. Il "Documento sulla politica di investimento" contiene le caratteristiche delle linee di investimento e del relativo profilo di rischio/rendimento ed è a disposizione degli aderenti presso la sede del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare che le risorse del Fondo siano gestite in maniera sana e prudente mediante l'adozione dei parametri oggettivi contenuti nel Documento sulla politica di investimento come da disposizioni stabilite dalla Commissione di Vigilanza.

2. Il Fondo, a mezzo del Consiglio di Amministrazione, provvede ad investire i contributi complessivi, riferiti ai singoli aderenti, in polizze assicurative di ramo I di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico puro e di capitale differito, con termine di differimento indicativamente all'età pensionabile prevista dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto. L'effettivo termine di differimento sarà anticipato o posticipato in modo da farlo coincidere con l'effettiva data di pensionamento;

3. Sempre per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre, nel rispetto delle normative in essere, altre linee d'investimento per assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta;

4. In caso di conferimento tacito del TFR, il Fondo dovrà prevedere l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudenziale tale da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR stesso.

#### **Art. 7 - Spese**

Le spese per l'amministrazione e la gestione del Fondo sono a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A.. La Società metterà a disposizione i locali idonei per lo svolgimento delle riunioni

e delle assemblee.

### **PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

#### **Art. 8 - Contribuzione**

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del dipendente, del datore di lavoro e/o attraverso il conferimento totale o parziale del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico delle Imprese e dei dipendenti aderenti è stabilita dalle fonti istitutive.
3. Ferme restando le misure minime della contribuzione fissate ai sensi del comma che precede è data facoltà agli aderenti di effettuare versamenti più elevati di quelli previsti dalle fonti istitutive. Va precisato che eventuali altre forme di contributo al Fondo, qualunque sia l'origine, vanno ripartite a beneficio di tutti gli aderenti in parti uguali.
4. Agli effetti del calcolo delle contribuzioni si intende quale base imponibile di riferimento il trattamento retributivo espressamente indicato a tale fine dalle fonti istitutive.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento tacito del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento dei contributi a carico del dipendente e del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Nel caso in cui il lavoratore decida di contribuire al Fondo, con specifico contributo individuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data di pensionamento abbia maturato almeno un anno di contribuzione in favore della forma di previdenza complementare. L'eventuale proseguimento della contribuzione da parte dell'aderente oltre l'età pensionabile non comporta l'obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro.

#### **Art. 9 - Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente. E' alimentata dai complessivi contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni;
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto di eventuali oneri direttamente a carico dell'aderente e di eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie per invalidità e premorienza;
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento delle linee di investimento.

#### **Art. 10 - Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di ac-



*R*

cesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio d'appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decida di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 6, ha la facoltà di determinare in modo autonomo il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335,

l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'aderente che risulta assunto antecedentemente alla data del 29 aprile 1993, ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12, commi 5 e 6;

12. Gli aderenti provenienti dal Fondo incorporato manterranno i periodi utili di adesione, già maturati nel Fondo incorporato, ai fini dell'anzianità di iscrizione al Fondo unico.

#### **Art. 11 - Erogazione della rendita**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, il Fondo può stipulare, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più Imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.

3. L'aderente che abbia maturato i requisiti per la prestazione pensionistica da erogare in forma di rendita ha la facoltà di optare per la reversibilità della stessa. In caso di decesso del titolare del trattamento pensionistico complementare, si potrà prevedere la restituzione ai beneficiari dallo stesso designati, del montante residuo.

4. Il Fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

#### **Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al fondo prima del pensionamento, può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra



forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria o analoghe procedure previste dai Contratti Collettivi di categoria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.lgs. 252/2005, ad esempio a causa di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in mancanza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata, salva diversa designazione, dagli eredi siano essi persone fisiche o giuridiche; in mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione individuale.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività, di norma entro 120 giorni, e comunque non oltre il termine di legge di sei mesi dalla ricezione della richiesta. La richiesta deve essere effettuata mediante comunicazione scritta.

6. Il trasferimento della posizione individuale ed il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo da parte dell'aderente.

#### **Art. 13 - Anticipazioni**

1. L'aderente al Fondo può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di cui alle lettere

a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori sue esigenze.

2. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale;

4. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività, di norma entro 120 giorni, e comunque non oltre il termine di legge di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento;

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria;

7. Il Fondo non può assumere o concedere prestiti.

#### **Art. 13bis - Prestazioni accessorie**

1. Il Fondo garantisce anche prestazioni collegate o accessorie, quali invalidità e premorienza, previste dai contratti collettivi nazionali ed aziendali, mediante apposite convenzioni stipulate con Groupama Assicurazioni S.p.A., e/o altre Imprese assicuratrici.

2. Le prestazioni collegate o accessorie verranno erogate secondo quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed aziendali.

#### **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

##### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

#### **Art. 14 - Organi del Fondo**


Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Collegio dei Sindaci.

#### **Art. 15 - Assemblea degli aderenti - Criteri di costituzione e composizione**

1. Gli aderenti sono convocati in assemblea dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta, contenente l'Ordine del giorno, ed inviata a ciascun aderente almeno 15 giorni prima della data fissata.

2. L'Assemblea può essere convocata su richiesta firmata da almeno un quinto degli aderenti. L'Assemblea può essere convo-



cata anche fuori della sede sociale del Fondo, purché in Roma.

**Art. 16 - Assemblea degli aderenti - Attribuzioni**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) elegge i componenti del Collegio Sindacale;
- c) delibera sull'eventuale revoca degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) approva il rendiconto annuale e il preventivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- f) determina il compenso dei Sindaci su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- g) delibera su quant'altro ad essa demandato per legge ovvero dallo Statuto;
- h) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione con le procedure previste dal successivo art. 34.
- b) delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione secondo quanto previsto dal successivo art. 35.

**Art. 17 - Assemblea degli aderenti - Modalità di funzionamento e deliberazioni**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento del 50 per cento più uno degli aderenti; in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del 50 per cento più uno degli aderenti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli aderenti. In caso di impossibilità ad intervenire, sarà possibile delegare un altro aderente. Ciascun aderente può rappresentare fino ad un massimo di quindici aderenti. Coloro che rivestono anche la carica di componenti dell'organo di amministrazione o di controllo del Fondo pensione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto annuale ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un Presidente.

5. Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento degli aderenti all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, eventualmente dagli scrutatori. Il Verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

7. Ogni eventuale modifica del presente Statuto dovrà essere comunicata alla Commissione di vigilanza.

**Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 8 Consiglieri effettivi e n.4 supplenti; la metà eletti dagli aderenti con scrutinio segreto secondo la procedura elettorale prevista dagli accordi aziendali, ed i restanti designati da Groupama Assicurazioni S.p.A..

2. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. La perdita dei requisiti comporta la decadenza dal Consiglio di Amministrazione. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi; per gli Amministratori supplenti subentrati nella carica, nel computo del triennio si terrà conto anche del periodo di carica dell'Amministratore sostituito. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

**Art. 19 - Consiglio di Amministrazione - Cessazione e decadenza degli Amministratori**

1. Nel caso in cui uno dei consiglieri dovesse cessare dalla carica per qualsiasi motivo, sarà sostituito per il periodo mancante alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione con il Consigliere supplente nominato dalla parte che aveva eletto il Consigliere cessato.

2. Qualora i componenti supplenti del Consiglio di Amministrazione non soddisfino i requisiti di professionalità nelle misure richieste dalla legge, il Consiglio deve essere integrato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la prima assemblea.

3. Qualora con l'inserimento dei supplenti non sia possibile ricostituire l'intero Consiglio di Amministrazione, questo si considera decaduto e dovrà provvedersi alla nomina di un nuovo Consiglio.

4. I Consiglieri che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio, possono essere dichiarati decaduti dall'incarico dal Consiglio stesso. In tal caso, si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

**Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - attribuzioni**

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice presidente;
- b) convoca l'Assemblea, definisce il suo ordine del giorno e partecipa di diritto alle sue riunioni;
- c) provvede all'organizzazione del fondo;
- d) provvede alla gestione amministrativa del fondo in conformità alle istruzioni della COVIP;
- e) predispone il rendiconto annuale di gestione e il preventivo;
- f) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli aderenti in materia di andamento finanziario ed amministrativo del fondo, nel rispetto delle istruzioni della COVIP;
- g) vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente;
- h) predispone le modifiche allo Statuto che si rendessero necessarie a seguito di variazioni ed integrazioni di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP;
- i) tiene i libri contabili del fondo in base alle istruzioni della COVIP;
- j) nomina il Responsabile del fondo e gli attribuisce le funzioni di cui all'art. 23;

**Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto annuale ed al preventivo. L'avviso di convocazione deve essere spedito a tutti i consiglieri, anche mediante posta elettronica, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico

e dalle loro specifiche competenze professionali, e sono ciascuno responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più consiglieri, tali da generare responsabilità solidale verso il Fondo stesso.

Nei confronti dei Consiglieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, comma 1, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri al Presidente per la gestione ordinaria del Fondo, in tal caso stabilendo i limiti e la durata della delega.

#### **Art. 22 - Presidente e Vicepresidente**

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente spettano rispettivamente ed alternativamente, di triennio in triennio, ad un Consigliere di nomina aziendale e ad un Consigliere eletto dall'Assemblea degli aderenti;
2. Il Presidente rappresenta legalmente il Fondo nei confronti dei terzi ed in giudizio;
3. Il Presidente del fondo ha facoltà di compiere, previa informazione e consultazione del Vicepresidente e con le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
4. Il Presidente del Fondo inoltre:
  - a) sovrintende al funzionamento del fondo;
  - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
  - c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
  - d) su esplicito mandato del Consiglio e, dove previsto, dell'Assemblea, stipula le convenzioni in nome e per conto del fondo;
  - e) tiene i rapporti con gli organi esterni e di Vigilanza;
  - f) comunica alla COVIP le situazioni di conflitto d'interesse specificandone la natura;
  - g) trasmette alla COVIP ogni variazione della fonte istitutiva e/o dello statuto;
  - h) svolge ogni altro compito previsto dal presente statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
5. La firma sociale spetta al Presidente e, su specifica delega di questi, al Vicepresidente. Le disposizioni riguardanti l'incasso o il pagamento di somme devono essere sottoscritte dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente; in caso di impedimento di entrambi, in via congiunta, da due Consiglieri.
6. In casi eccezionali, il Consiglio di Amministrazione, in assenza significativa del Presidente e nell'impossibilità di sua specifica delega, può autorizzare il Vicepresidente, in via congiunta, con un Consigliere, a compiere qualsiasi atto si dovesse rendere necessario.

#### **Art. 23 - Responsabile del Fondo**

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, come definite dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo rimarrà in carica sino al termine del triennio in cui è in carica il Consiglio di Amministrazione.
6. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della stessa attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del codice civile.
7. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:
  - a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  - b) vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
  - c) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a tutelare al meglio le posizioni individuali degli aderenti;
  - d) inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo, ed ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente.
8. Il Responsabile del Fondo ha altresì l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

#### **Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione**

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, di cui metà eletta in rappresentanza degli aderenti e metà nominata in rappresentanza di Groupama Assicurazioni S.p.A. Tutti i componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definite dalla normativa vigente, e devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dell'

incarico.

2. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente.

3. I Sindaci restano in carica per un massimo di tre esercizi. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

4. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. Qualora con i supplenti non sia possibile ricostituire l'intero numero dei Sindaci effettivi, il Collegio si considera decaduto e dovrà provvedersi alla nomina di un nuovo Collegio.

5. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

**Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Attribuzioni**

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo, e sul concreto funzionamento.

2. Il Collegio deve accertare la regolare tenuta della contabilità, redigere una relazione al rendiconto annuale, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di eventuali titoli di proprietà, e potrà procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo stesso.

4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali significative irregolarità riscontrate, in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità, allorché, ai sensi dell'art. 2404 c.c., ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

**Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Collegio si riunisce almeno con cadenza trimestrale.

2. La convocazione del Collegio spetta al suo Presidente. La convocazione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione, è fatta mediante lettera raccomandata o via posta elettronica, da inoltrare a tutti i Sindaci.

3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci, e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono dall'incarico ricevuto.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono, senza giustificato motivo a due assemblee consecutive o a due riunioni del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico ricevuto.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di costoro che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 c.c.

#### **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

##### **Art. 27 - Incarico di gestione**

Al fine di garantire agli aderenti l'erogazione di un trattamento pensionistico complementare del sistema obbligatorio pubblico, unitamente alle prestazioni collegate ed accessorie, quali invalidità e premorienza, il Fondo provvede a stipulare con Groupama Assicurazioni S.p.A., e/o altre Imprese Assicuratrici, apposite convenzioni, corrispondendo i relativi premi secondo gli usuali procedimenti delle polizze assicurative.

##### **Art. 28 - Gestione amministrativa**

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h) il rispetto degli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in **tutto** o in **parte**, mediante **apposita** convenzione per la **fornitura di servizi amministrativi**, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione. Tale scelta verrà effettuata sulla base di criteri di affidabilità, espe-

rienza e professionalità e previo confronto tra le fonti istitutive e delibera assembleare.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

#### **Art. 29 - Conflitti di interesse**

La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse, regolamentata da apposito documento del Fondo.

#### **Art. 30 - Esercizio sociale e Rendiconto**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il Rendiconto di gestione dell'esercizio precedente ed il Preventivo dell'esercizio in corso.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione sottopone il Rendiconto e la Relazione all'approvazione dell'Assemblea degli aderenti unitamente alla relazione del Collegio dei Sindaci.

4. Il Rendiconto, le relazioni dei Consiglieri e dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

#### **PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

##### **Art. 31 - Modalità di adesione**

1. L'adesione al Fondo avviene a seguito di presentazione di una scheda, sottoscritta e compilata in ogni sua parte con l'eventuale indicazione di beneficiari diversi dagli eredi legittimi. L'adesione dei dipendenti che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di adesione è presentata dal dipendente direttamente o tramite Groupama Assicurazioni S.p.A. o G-Evolution S.r.l.; la stessa contiene la delega a Groupama Assicurazioni S.p.A. o G-Evolution S.r.l. per la trattenuta della contribuzione a carico del dipendente.

5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti da Groupama Assicurazioni S.p.A. o da G-Evolution S.r.l., comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di

consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

6. Groupama Assicurazioni S.p.A. dovrà mettere a disposizione del Fondo gli elementi necessari per consentire l'effettuazione di tutte le operazioni amministrative e di controllo. E' altresì tenuta a comunicare ogni variazione dei dati, relativamente alle posizioni degli aderenti, entro trenta giorni dalla conoscenza degli stessi.

7. L'iscrizione avrà decorrenza dalla data della richiesta di adesione. Per gli aderenti al Fondo in corso d'esercizio, sono previsti contributi calcolati in modo proporzionale alla permanenza in servizio alle dipendenze dell'impresa, da addebitarsi e pagarsi secondo modalità in uso.

#### **Art. 32 - Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti, in formato cartaceo o elettronico: lo Statuto del Fondo, il Rendiconto e la Relazione del Collegio dei Sindaci, il Documento sulle anticipazioni di cui all'articolo 13, comma 1, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia.

2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sugli eventuali costi sostenuti e sull'andamento di gestione del Fondo.

#### **Art. 33 - Comunicazioni e reclami**

Il Fondo comunica le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e/o presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella comunicazione annuale.

#### **PARTE VI - NORME FINALI**

##### **Art. 34 - Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e comunicate alla COVIP.

2. In ottemperanza all'art. 20, lettera h del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione predispone le modifiche da apportare allo Statuto che si rendano necessarie a seguito di variazioni delle disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di delibere, istruzioni od indicazioni della COVIP.

3. In ottemperanza all'art. 16 comma 3 punto a) del presente Statuto, le modifiche di cui al comma precedente saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria degli aderenti.

##### **Art. 35 - Scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione, ovvero a seguito di conforme accordo tra le parti indicate nell'art. 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare ad altri organi del Fondo, nonché alla COVIP, tutti gli elementi che possano indurre la necessità di scioglimento del Fondo.

4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 36 - Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa di legge, alla contrattazione collettiva nazionale ed aziendale vigente, e successive modificazioni ed integrazioni.


F.ti Roberto Coletta

Carlo Federico Tuccari notaio

**Copia conforme all'originale che si rilascia**

**A richiesta della Parte interessata**

Roma 04/07/2019



*Carlo Federico Tuccari*

